

CAPUTO, Assessore all'Agricoltura: La ringrazio, Presidente. Grazie, consigliere Nappi, per l'interrogazione.

L'interrogante chiede di far luce sulle iniziative che la Presidenza intende assumere a fronte della sentenza n. 852 del 2023 del TAR Campania, che ha annullato, nei limiti di quanto in motivazione, la deliberazione di Giunta n. 585 e il decreto del Presidente n. 35.

È opportuno, innanzitutto, offrire una chiara e completa panoramica dei fatti che hanno condotto al pronunciamento dei giudici amministrativi.

Con la DGR n. 585 la Giunta Regionale ha rinnovato, prendendo atto del perdurante interesse pubblico alla ricostituzione degli organi consortili, il già disposto commissariamento dei consorzi di bonifica delle paludi di Napoli e Volla e del bacino inferiore del Volturno.

Alle gestioni commissariali è stato confermato, come previsto dall'articolo 32 della legge n. 4 del 2003, il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per l'elezione dei rispettivi Consigli dei delegati al fine del ripristino dell'ordinaria gestione amministrativa, nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, l'amministrazione ordinaria degli enti.

La Giunta, considerato che per pervenire correttamente all'indizione delle elezioni nei citati enti consortili sarebbe stato necessario svolgere attività ulteriori, esorbitanti quelle esplicitamente indicate dalla sopra citata legge, ha ritenuto di dover precisare che competevano alle citate gestioni commissariali anche poteri quali la corretta definizione del perimetro di contribuzione e la connessa predisposizione di un nuovo piano di classifica, l'aggiornamento della base catastale, gli interventi di qualunque genere finalizzati a preservare la pubblica incolumità e le proprietà pubbliche o private nei territori consortili, nonché quant'altro comunque necessario per la correttezza e l'economicità della gestione dei consorzi stessi.

La deliberazione, infine, ha altresì demandato al Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto della normativa vigente, la nomina, con proprio decreto, dei soggetti incaricati a svolgere la funzione di commissario, pertanto, per quanto concerne il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, il Presidente ha nominato con proprio decreto n. 35 Commissario straordinario l'avvocato Francesco Todisco, conferendogli le prerogative all'uopo individuate dalla Giunta.

Per quel che riguarda il Consorzio di Bonifica delle paludi Napoli e Volla, con decreto presidenziale è stato nominato Commissario straordinario il signor Antonio Pagano e di questa nomina, peraltro, abbiamo già parlato nella precedente interrogazione.

Occorre precisare che l'attribuzione di tali poteri straordinari in favore del Commissario straordinario del Consorzio del Volturno si era resa necessaria alla luce della variazione del perimetro consortile dell'ente che solo un anno fa (ribadisco solo un anno fa) il Consiglio, con propria presa d'atto, ha ritenuto di ampliare attraverso il trasferimento delle aree comprensoriali precedentemente appartenenti all'ex Consorzio Aurunco di Bonifica.

Avverso la suddetta deliberazione di Giunta nonché il decreto di nomina del Commissario Todisco è stato proposto ricorso al TAR Campania che ha parzialmente accolto la domanda di annullamento, privando di efficacia, nei limiti di seguito descritti, gli atti impugnati.

Il Collegio, invero, ha stigmatizzato la scelta di attribuire al Commissario straordinario del Consorzio compiti diversi e ulteriori rispetto a quelli individuati dall'articolo 32, in particolar modo per quanto concerne il potere di adottare il Piano di classifica consortile. Nello specifico, il TAR ha ritenuto che, per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, sarebbe stato non già essenziale intervenire sul piano di classifica, che, a sensi dello Statuto, rientra tra le competenze esclusive del Consiglio dei Delegati, ma, al contrario, sufficiente il solo aggiornamento della base catastale consortile, idonea, di per sé, a determinare l'identità dei consorziati legittimati a prendere parte alle elezioni. In aggiunta, il TAR ha dichiarato illegittima la DGR nella parte in cui attribuisce al Presidente il potere di nominare, anche in assenza di una previa deliberazione della Giunta regionale, ulteriori Commissari, una volta decorsi i termini di permanenza in carica dei precedenti.

A parere degli Uffici, il Collegio, nell'accogliere il ricorso, avrebbe erroneamente interpretato la reale portata della deliberazione di Giunta e, pertanto, sarebbe giunta a conclusioni eccepibili.

È il caso di precisare che, in assenza di un nuovo piano di classifica, non sarebbe stato possibile giungere alla corretta determinazione delle fasce di contribuenza e, conseguentemente, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio.

Sul punto, infatti, il TAR non avrebbe tenuto in considerazione il peculiare funzionamento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, ove, invero, non vige il principio "una testa, un voto, ma opera un sistema di voto ponderato, basato sulle fasce di contribuenza consortili, disciplinato, peraltro, analiticamente dall'articolo 22 della legge regionale 4/2003.

Non sarebbe stato, quindi, sufficiente l'aggiornamento della base catastale per individuare, come affermato in sentenza, l'elettorato attivo, posto che la corretta determinazione delle fasce di contribuenza non avrebbe potuto prescindere da una manutenzione del vigente piano di classifica.

Per quanto concerne l'illegittimo conferimento al Presidente della Giunta Regionale di un potere di nomina autonomo, svincolato da una precedente deliberazione giuntale, vale la pena considerare quanto segue: la Giunta, nel precisare che al Presidente sarebbe spettato il compito di nominare i Commissari straordinari (al plurale, quindi), aveva inteso riferirsi alla necessità di provvedere alla nomina dei rappresentanti dei tre Consorzi coinvolti nella deliberazione e non già, come invece sostenuto dal TAR, di provvedere alla nomina, peraltro di propria iniziativa, di ulteriori Commissari, anche oltre il termine di 360 giorni, contemplato dalla legge regionale n. 4 del 2003, una volta scaduti i mandati inizialmente conferiti, pertanto, nel pieno e ossequioso rispetto del pronunciamento del Collegio giurisdizionale, la Giunta Regionale, nella consapevole necessità di far fronte a problemi del tutto peculiari e inediti, ha agito nel doveroso proposito di ripristinare l'ordinaria amministrazione degli enti consortili.

In ogni caso, alla luce del provvedimento giurisdizionale, la Giunta, fermo in ogni caso quanto ribadito poc'anzi, sarà chiamata a precisare e chiarire con propria deliberazione i confini dei poteri da attribuire ai Commissari straordinari per l'effetto e sopendo così ogni dubbio in ordine alla legittimità del loro conferimento e, in generale, del suo operato.

Per quanto concerne il commissariamento del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, pur citato dal Consigliere con la propria interrogazione consiliare, è il

caso di evidenziare la peculiare situazione nella quale versa la gestione dell'ente consortile, condannata da ormai tantissimi anni alla gestione commissariale.

Sul punto giova evidenziare il più importante ostacolo di ordine burocratico che finora le strutture commissariali che si sono avvicendate hanno incontrato nell'assolvere al proprio incarico di celebrare le elezioni consortili.

La legge regionale n. 4 del 2003, infatti, stabilisce che le elezioni consortili debbano svolgersi a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazioni di liste concorrenti di candidati compresi nelle liste degli aventi diritto al voto la rispettiva fascia.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto di fascia, esclusi i candidati, e hanno diritto al voto i membri dell'Assemblea in regola con l'obbligo di contribuzione imposto ai consorziati.

Considerato il territorio fortemente urbanizzato ricadente nell'area comprensoriale del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, il predetto quorum previsto dalla legge sembra abbia rappresentato il principale impedimento alla celebrazione delle elezioni.

E' per questo, è auspicabile, faccio un vero appello a tutti i Consiglieri regionali affinché il Consiglio, nella pienezza dei propri poteri, valuti l'opportunità di semplificare la procedura di indizione delle elezioni consortili e così rendere più facile per gli enti soggetti a commissariamento il ripristino dell'ordinaria amministrazione del consorzio.

Sul punto è da evidenziare che ben tre proposte di legge, tra cui anche una di iniziativa della Giunta, afferenti alla materia della bonifica integrale, sono state depositate in seno al Consiglio Regionale e, peraltro, solo recentemente si è avviata la discussione all'interno delle Commissioni.

Nelle more di un eventuale intervento strutturale sulla legge, alla luce delle questioni poste con la presente interrogazione, potrebbe, per la verità, rivelarsi già sufficientemente efficace un mero intervento di manutenzione della normativa vigente in materia di bonifica integrale attraverso il quale ridefinire e, se ritenuto congruo dal Consiglio, allargare, seppure nel rispetto del ruolo svolto dagli organi rappresentativi, l'attuale portata dei poteri che devono competere ai Commissari straordinari e, insieme a questo, riformare altri aspetti della norma che richiederebbero allo stesso modo un intervento del Consiglio.

Per quanto attiene l'ultima richiesta di informazioni, relativa alla valutazione circa i soggetti che sono stati individuati dal Presidente, è chiaro che tutti gli elementi sono all'esame del Presidente e preventivamente degli Uffici e saranno fatte le opportune valutazioni nei tempi congrui. Grazie.